



# **PROVINCIA DI CREMONA**

## **VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PTCP**

**ai sensi dell'art. 17 c. 12 L.R. 12/2005  
e dell'art. 34 c. 2 Normativa PTCP**

**nell'ambito del progetto di ampliamento produttivo  
della ditta dolciaria Gadeschi S.p.A. di Corte de' Frati (CR)  
promosso mediante Accordo di Programma**

## **RAPPORTO PRELIMINARE**

**Verifica di Assoggettabilità  
a Valutazione Ambientale Strategica  
della proposta di Variante al PTCP**

**L'Autorità Procedente per la VAS**

---

*(Dott. Roberto Zanoni)*



**novembre 2015**

**INDICE GENERALE**

<b>CAPITOLO 1.INTRODUZIONE.....</b>	<b>3</b>
<b>CAPITOLO 2.RIFERIMENTI NORMATIVI.....</b>	<b>4</b>
<b>CAPITOLO 3.SCHEMA GENERALE DELLA VERIFICA DI ESCLUSIONE E PERCORSO DI LAVORO.....</b>	<b>5</b>
<b>CAPITOLO 4.SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA VERIFICA DI ESCLUSIONE VAS.....</b>	<b>6</b>
<b>CAPITOLO 5.MODALITÀ DI INFORMAZIONE.....</b>	<b>7</b>
<b>CAPITOLO 6.INQUADRAMENTO TERRITORIALE.....</b>	<b>8</b>
<b>CAPITOLO 7.CONTENUTI DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PTCP.....</b>	<b>10</b>
<b>CAPITOLO 8.VALUTAZIONI.....</b>	<b>11</b>
<b>CAPITOLO 9.CONCLUSIONI.....</b>	<b>14</b>

## CAPITOLO 1. INTRODUZIONE

La presente relazione preliminare è redatta ai fini della **Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica** della proposta di variante non sostanziale al PTCP vigente. Nello specifico, la variante è relativa alla richiesta di ampliamento della ditta dolciaria Gadeschi di Corte de' Frati (CR), che determina sia variante allo strumento urbanistico del Comune (PGT), che al Piano Territoriale della Provincia di Cremona, ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 12/2005 e dell'art. 34 comma 2 della Normativa PTCP. L'approvazione infatti, con la partecipazione e l'assenso della provincia interessata, di strumenti di programmazione negoziata previsti dalla vigente legislazione, comporta automatica variante al PTCP.

Lo strumento di programmazione negoziata utilizzato nella fattispecie è l'**accordo di programma**, approvato dagli enti e sottoscritto fra Provincia, Comune in data 10 ottobre 2014.

La D.G.R. 761/2010 prevede un modello metodologico e procedurale della VAS in ambito di accordi di programma, i quali interessano un campo estremamente vasto di tipologie di intervento che producono impatti di natura ed entità molto diversi. Di conseguenza **la determinazione della necessità o meno di sottoporre un accordo di programma a valutazione ambientale non può che discendere da un accertamento preliminare**, affidato alla responsabilità dell'Autorità procedente.

Pertanto il presente Rapporto preliminare ha lo scopo di fornire all'autorità che deve esprimere il provvedimento di verifica, le informazioni necessarie alla decisione per **giudicare se la variante necessita di valutazione ambientale o meno**. Tali informazioni riguardano le caratteristiche della variante al piano e le aree potenzialmente coinvolte.

È fondamentale ricordare che l'art. 13 comma 4 del D.Lgs. 152/06 sancisce che *"[...] per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative"*.

## **CAPITOLO 2. RIFERIMENTI NORMATIVI**

**Q**uello che segue è un elenco dei riferimenti legislativi in materia di valutazione ambientale della variante al Piano che sono stati presi in considerazione nel presente rapporto preliminare, comprensivi della legislazione di carattere Comunitario, nazionale, e regionale:

- **Direttiva 2001/42/CE** del Parlamento Europeo concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- **Direttiva 2003/4/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
- **Direttiva 2003/35/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale;
- **D.Lgs. 195/05**, a recepimento della direttiva 2003/4/CE;
- **L.R. 12/05** "Legge per il governo del territorio";
- **D.C.R. VIII/351 del 13 marzo 2007**, in attuazione della L. R. 12/05;
- **D.G.R. 8/6420 del 27 dicembre 2007** "Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi – VAS";
- **D.G.R. 8/10971 del 30 Dicembre 2009** "Modelli metodologici e altri allegati vigenti per la VAS";
- **D.G.R. 10 novembre 2010 N. 9/761** "Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS".

### CAPITOLO 3. SCHEMA GENERALE DELLA VERIFICA DI ESCLUSIONE E PERCORSO DI LAVORO

Per la presente procedura la Provincia di Cremona si è attenuta allo schema metodologico generico per la verifica di assoggettabilità a VAS contenuto nella D.G.R. 9/761 del 2012, come riportato qui sotto.

Tab. 1 – schema metodologico per la verifica di assoggettabilità a VAS (estratto D.G.R. 9/761 del 2012)

Fase del P/P	Processo P/P	Verifica di assoggettabilità alla VAS
<b>Fase 0 Preparazione</b>	PO.1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento del P/P PO.2 Incarico per la stesura del P/P PO.3 Esame proposte pervenute ed elaborazione del documento programmatico	A0.1 Incarico per la predisposizione del rapporto preliminare A0.2 Individuazione autorità competente per la VAS
<b>Fase 1 Orientamento</b>	P1.1 Orientamenti iniziali del P/P	A1.1 Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 – Valutazione di incidenza (zps / sic)
	P1.2 Definizione schema operativo P/P	A1.2 Definizione schema operativo per la Verifica e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti
		A1.3 Rapporto preliminare della proposta di P/P e determinazione degli effetti significativi – allegato II, Direttiva 2001/42/CE
	<b>Messa a disposizione e pubblicazione su web</b> (trenta giorni) del rapporto preliminare avviso dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web comunicazione della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati	
<b>Conferenza di verifica</b>	<b>Verbale conferenza</b> in merito all'assoggettabilità o meno del P/P alla VAS	
<b>Decisione</b>	L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, assume la decisione di assoggettare o meno il P/P alla valutazione ambientale (entro 90 giorni dalla messa a disposizione)	
	Informazione circa la decisione e pubblicazione del provvedimento sul web	

#### CAPITOLO 4. SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA VERIFICA DI ESCLUSIONE VAS

**S**ono soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del piano. L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, ha individuato con atto formale i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, da invitare alla conferenza di verifica.

Di seguito sono indicati i soggetti che verranno consultati:

**Proponente:** Comune di Corte de' Frati – Dolciaria Gadeschi S.p.A.

**Autorità procedente:** Dott. Roberto Zanoni – dirigente settore Pianificazione Territoriale della Provincia di Cremona

**Autorità competente:** Dott. Andrea Azzoni – dirigente settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona

**Soggetti competenti in materia ambientale:** soprintendenza ai Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Brescia, Cremona e Mantova, soprintendenza ai Beni Archeologici per la Lombardia, Regione Lombardia (DG Territorio e Urbanistica, UO Pianificazione territoriale e Urbana), ARPA Dipartimento di Cremona, ASL della Provincia di Cremona, Parco regionale Oglio Nord, Autorità di bacino del fiume Po.

**Pubblico interessato:** comuni limitrofi (Scandolara Ripa d'Oglio, Grontardo, Persico Dosimo, Pozzaglio ed Uniti, Robecco d'Oglio, Pontevico, Alfianello), ATO Provincia di Cremona, Padania Acque gestione S.p.A., ENEL Distribuzione S.p.A., Telecom Italia S.p.A., cittadini, Libera Associazione Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Cremona, Confederazione Italiana Agricoltori, associazioni di categoria, associazioni di cittadini ed altre autorità che possono avere interesse ai sensi dell'art. 9 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

## **CAPITOLO 5. MODALITÀ DI INFORMAZIONE**

**S**pecifica conferenza di valutazione sarà attivata al fine di acquisire elementi informativi volti a costituire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e ad acquisire i pareri dei soggetti interessati. Spetta alla conferenza di verifica, mediante apposito verbale, esprimersi in merito al rapporto preliminare contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della direttiva 2001/42/CE.

Gli Enti saranno convocati per lo svolgimento della **Conferenza di Verifica** mediante specifico invito. Agli stessi sarà inviata preventivamente la documentazione oggetto della conferenza, oltre alla possibilità di visionare e scaricare la stessa dal sito web provinciale e dal sito VAS regionale (SIVAS). Il Pubblico sarà informato con specifico documento di avviso pubblicato sul sito web provinciale. I documenti utili per lo svolgimento degli incontri saranno pubblicati sul sito web provinciale e saranno sempre visionabili presso gli uffici del Settore Territorio della Provincia di Cremona. L'intera cittadinanza potrà prendere visione del presente rapporto preliminare e della documentazione della variante presso gli uffici sopra citati.

## CAPITOLO 6. INQUADRAMENTO TERRITORIALE


La mappa sottostante identifica la posizione del Comune di Corte de' Frati nella Provincia di Cremona. Il territorio comunale è confinante a ovest con i comuni di Robecco d'Oglio e Olmeneta, a nord con i comuni di Ponteviso e Alfianello (BS), ad est con il comune di Scandolara Ripa d'Oglio e Grontardo, e a sud con il comune di Persico Dosimo.



Corte de' Frati è un comune di 1.412 abitanti (dato 2014). Il territorio comunale è attraversato principalmente da nord a sud dall'autostrada A21, e nella direzione est-ovest dalla SP 26. Il tessuto urbanizzato residenziale si sviluppa lungo la SP26, mentre l'urbanizzato di tipo produttivo/artigianale si sviluppa separatamente dal centro abitato, ad est dell'autostrada.



Estratto territoriale – Fonte Google Maps



## CAPITOLO 7. CONTENUTI DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PTCP


L'area oggetto d'intervento riguarda la richiesta di ampliamento (per un'area di circa 2 ettari) della ditta dolciaria Gadeschi S.p.A., situata a sud-ovest nella zona artigianale di Corte de' Frati. L'area ricade quasi completamente negli ambiti agricoli di interesse strategico del PTCP: per tale ragione si è reso necessario intervenire con una modifica non sostanziale al PTCP attraverso un Accordo di Programma.

La richiesta di variante al PGT e la conseguente richiesta di stralcio dell'area dagli ambiti agricoli strategici del PTCP, è stata presentata dal soggetto proponente nell'ottica di un piano di investimenti pluriennale, da realizzarsi per fasi, che prevede l'espansione dell'attività produttiva lungo la dorsale sud, unica direttrice percorribile in quanto tutte le installazioni tecnologiche (linea pubblica gas metano, acqua potabile, linea elettrica di media tensione, fognatura pubblica, cabina elettrica di trasformazione da media a bassa tensione, rete di distribuzione elettrica, impianto trattamento e depurazione acque reflue, cabina di decompressione gas metano, rete di distribuzione del metano all'interno dello stabilimento, serbatoi di accumulo e stazione di pompaggio antincendio) sono poste a nord ed impediscono di fatto lo sviluppo in questa direzione. Anche lo sviluppo nelle direttrici ovest e est è inibito da motivi oggettivi, che sono rispettivamente la fascia di rispetto autostradale e la fascia di rispetto della Strada Provinciale n° 26. Le aree attualmente disponibili, limitrofe all'insediamento proposto non permettono di addivenire alla concretizzazione degli obiettivi sopra riportati anche per la insufficiente dimensione dell'area e per i vincoli in essa presenti.

*Estratto Carta delle Tutele e delle Salvaguardie del PTCP vigente con individuazione dell'ampliamento*

Percorso tavola: [http://www.provincia.cremona.it/territ/all/d\\_carta\\_tutele\\_salvaguardie\\_2013\\_TAV3.pdf](http://www.provincia.cremona.it/territ/all/d_carta_tutele_salvaguardie_2013_TAV3.pdf)

Percorso legenda: [http://www.provincia.cremona.it/territ/all/0-D\\_legenda\\_tutele\\_salv\\_2013.pdf](http://www.provincia.cremona.it/territ/all/0-D_legenda_tutele_salv_2013.pdf)



## CAPITOLO 8. VALUTAZIONI

Il modello metodologico procedurale regionale della VAS prevede che **l'Autorità Procedente può appurare l'eventuale esistenza delle condizioni per avviare la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS**. Tale ipotesi si applica qualora l'Accordo di Programma comporti variante a piani o programmi che rispondano a determinate caratteristiche descritte nella direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo. Il relativo documento di attuazione effettua un'esegesi della direttiva medesima, nello sforzo di dare una idonea interpretazione alle nozioni di "piccole aree", "livello locale", e "modifiche minori", concetti richiesti come prerogativa alla non assoggettabilità a VAS.

L'interpretazione del significato di "piccolo" nella frase "piccole aree a livello locale" richiede un attento esercizio di giudizio, e si dimostra necessario decidere caso per caso. Si incontra una simile difficoltà nel decidere il significato di "locale". Il linguaggio usato nella direttiva non stabilisce un legame chiaro con le autorità locali ma il termine "livello" implica un contrasto con, ad esempio, i livelli nazionali o regionali. La frase completa "piccole aree a livello locale" chiarisce che tutta la zona di una autorità locale non potrebbe essere esclusa (a meno che non fosse piccola). In alcuni Stati membri le aree delle autorità locali possono essere veramente molto ampie ed escludere per intero una di tali aree sarebbe una lacuna rilevante nell'ambito di applicazione.

Il criterio chiave per l'applicazione della direttiva, tuttavia, non è la dimensione dell'area contemplata ma la questione se il piano o il programma potrebbe avere effetti significativi sull'ambiente. Un piano o programma che secondo gli Stati membri potrebbe avere effetti significativi sull'ambiente deve essere sottoposto a valutazione ambientale anche se determina soltanto l'utilizzo di una piccola zona a livello locale. I progetti potrebbero avere effetti significativi sull'ambiente a causa della loro natura o della loro ubicazione.

Similmente, l'espressione "modifiche minori" deve essere considerata nel contesto del piano o del programma che viene modificato e della probabilità che esso possa avere effetti significativi sull'ambiente. È improbabile che una definizione generale delle "modifiche minori" avrebbe una qualche utilità. Ai sensi della definizione di "piani e programmi", le modifiche a tali piani e programmi rientrano potenzialmente nell'ambito di applicazione della direttiva. L'articolo 3, paragrafo 3 del documento di attuazione della direttiva chiarisce la posizione riconoscendo che una modifica può essere di ordine talmente piccolo da non potere verosimilmente avere effetti significativi sull'ambiente, ma dispone che nei casi in cui è probabile che la modifica di un piano o di un programma abbia effetti significativi sull'ambiente debba essere effettuata una valutazione a prescindere dall'ampiezza della modifica. È importante sottolineare che non tutte le modifiche implicano una nuova valutazione d'impatto ai sensi della direttiva, visto che questa non prevede tali procedure se le modifiche non sono tali da produrre effetti significativi sull'ambiente.

L'articolo 3, paragrafi 3 e 4 stabilisce le circostanze in cui gli Stati membri devono verificare se un piano o un programma possa avere effetti significativi sull'ambiente. L'articolo 3, paragrafo 5 prescrive le modalità secondo cui essi devono adempiere a tale disposizione generale, mentre l'allegato II identifica i criteri che ispirano la verifica (i cosiddetti "criteri della significatività").

La questione da risolvere è quanto il piano o il programma previsti possano contribuire a ridurre i danni ambientali. Un piano o un programma con una portata molto ampia in termini di ripercussioni sull'ambiente avrà molte probabilità di essere oggetto di una valutazione, mentre uno con poche implicazioni ambientali può non averne. La pertinenza dei problemi ai piani o ai programmi non è definita e potrebbe essere interpretata in molti modi. Include i casi in cui i piani o i programmi causano o acuiscono problemi ambientali, in cui sono limitati o in altro modo influenzati da essi, o in cui contribuiscono a risolverli, ridurli o evitarli. In ogni caso, sarà necessario individuare la natura e la gravità dei problemi ambientali che attengono al piano o al programma.

Un fattore altrettanto importante da considerare è l'area che può essere interessata dal piano o dal programma e conseguentemente dai suoi effetti. Va sottolineato che la direttiva non dispone di rivolgere attenzione soltanto alle aree riconosciute come protette. Il particolare valore o la particolare vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata può fare aumentare la probabilità che gli effetti in tale area vengano considerati significativi.

Tab. 2 – Allegato II della direttiva 42/2001/CE:

Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3, paragrafo 5

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- ◆ in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse,
- ◆ in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati,
- ◆ la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile,
- ◆ problemi ambientali pertinenti al piano o al programma,
- ◆ la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- ◆ probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti,
- ◆ carattere cumulativo degli effetti,
- ◆ natura transfrontaliera degli effetti,
- ◆ rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti),
- ◆ entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate),
- ◆ valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
  - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
  - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite,
  - dell'utilizzo intensivo del suolo,
  - effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Predire i possibili effetti ambientali è complesso, specialmente in un contesto di piani o programmi relativamente generici o ad alto livello, per i quali potrebbe essere difficile prevedere i risultati dell'attuazione al momento della decisione. L'uso del termine "probabile" da parte della direttiva suggerisce che gli effetti ambientali da considerare sono quelli che possono essere previsti con un ragionevole grado di probabilità.

#### *Livello di precisione del quadro di riferimento*

**Quanto più preciso è il quadro di riferimento definito da un piano o un programma, tanto maggiore è la probabilità che venga richiesta una valutazione ai sensi della direttiva.** Perciò i piani o i programmi che per esempio non definiscono solo la zona in cui vengono edificate le abitazioni o in cui vengono svolte le attività commerciali, ma anche la loro natura, le loro dimensioni ed (eventualmente) le condizioni operative, potrebbero definire un quadro di riferimento più approfondito rispetto a quelli che definiscono obiettivi senza indicare i dettagli del quadro di riferimento entro il quale conseguire tali obiettivi.

#### *Influenza fra livelli di pianificazione*

Se un piano o un programma ne influenza fortemente un altro, gli eventuali effetti ambientali che potrebbe avere possono diffondersi più ampiamente (o profondamente) di quanto non avverrebbe se ciò non accadesse. Schematicamente, i piani e i programmi possono essere suddivisi in due categorie: "orizzontale" (piani e programmi che appartengono allo stesso livello, o che hanno uno statuto uguale o simile) e "verticale" (piani e programmi che appartengono a una gerarchia). In una gerarchia, i piani e i programmi al livello più alto, generale, potrebbero influenzare quelli al livello più basso, dettagliato. Ad esempio, quelli al livello più basso potrebbero dovere tenere

esplicitamente in considerazione i contenuti e gli obiettivi del piano o del programma al livello più alto o potrebbero dover dimostrare in che modo contribuiscono agli obiettivi espressi nel piano al livello più alto. Naturalmente, è chiaro che le cose nella pratica possono essere meno semplici; in particolare, **in alcuni sistemi il piano o il programma al livello più basso potrebbe a volte (ad esempio se è più recente) influenzare quello al livello più alto**. I rapporti tra i diversi piani e programmi devono essere esaminati attentamente nei singoli casi.

#### *Pertinenza del piano alle considerazioni ambientali*

La questione da risolvere nel presente contesto è quanto il piano o il programma previsti possano contribuire a ridurre i danni ambientali. Un piano o un programma con una portata molto ampia in termini di ripercussioni sull'ambiente avrà molte probabilità di essere oggetto di una valutazione, mentre uno con poche implicazioni ambientali può non averne.

#### *Problemi ambientali pertinenti al piano*

La pertinenza dei problemi ai piani o ai programmi non è definita, e potrebbe essere interpretata in molti modi. Include i casi in cui i piani o i programmi causano o acuiscono problemi ambientali, in cui sono limitati o in altro modo influenzati da essi, o in cui contribuiscono a risolverli, ridurli o evitarli. In ogni caso, sarà necessario individuare la natura e la gravità dei problemi ambientali che attengono al piano o al programma.

#### *Rilevanza del piano in materia di normativa comunitaria nel settore dell'ambiente*

In questa sede occorre esaminare sia i contributi positivi all'attuazione della normativa comunitaria che quelli negativi. È importante garantire che venga presa in considerazione tutta la normativa comunitaria in materia di ambiente, ed è anche importante considerare se la probabilità o la frequenza degli effetti sarà molto bassa (causa accidentale) o se gli effetti si verificheranno continuamente. Inoltre, quanto più complessi (ad es. a causa delle sinergie e dell'accumulo), più diffusi o più gravi sono gli effetti, tanto più è probabile che essi debbano essere considerati "significativi". Un fattore altrettanto importante da considerare è l'area che può essere interessata dal piano o dal programma e conseguentemente dai suoi effetti. **Va sottolineato che la direttiva non dispone di rivolgere attenzione soltanto alle aree riconosciute come protette.** Il particolare valore o la particolare vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata può fare aumentare la probabilità che gli effetti in tale area vengano considerati significativi. Applicare i criteri per determinare gli effetti potenziali sull'ambiente richiede un approccio completo e sistematico. Per individuare possibili effetti significativi si devono considerare i 'ricettori' di tali effetti, e cioè la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la fauna, la flora, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Deve essere tenuto in considerazione anche se gli effetti sono secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.

#### *La Valutazione di incidenza*

I piani e i programmi per i quali è stata stabilita la necessità di una valutazione ambientale ai sensi della *direttiva Habitat* sono anche soggetti alla procedura di valutazione di cui alla direttiva sulla VAS. **La direttiva sulla VAS e la direttiva Habitat si applicano dunque cumulativamente** a tutti i piani e programmi che hanno ripercussioni sui siti protetti ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 7 della direttiva Habitat e una procedura combinata può essere effettuata a patto che soddisfino sia i requisiti della direttiva sulla VAS che della direttiva Habitat. In tal caso, la procedura deve includere anche le misure procedurali prescritte dalla direttiva sulla VAS e il testo sostanziale relativo agli effetti sui siti protetti previsto dalla direttiva Habitat. La valutazione ai sensi della direttiva Habitat è anche un test per certificare che un piano non si ripercuota negativamente sull'integrità del sito interessato: le autorità nazionali competenti non devono adottare un piano che abbia effetti negativi che compromettono il sito, a meno che non vengano rispettati i criteri e le condizioni fissati all'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva Habitat. **Nella fattispecie**, l'intervento urbanistico oggetto di variante, data l'assenza di siti della rete Natura 2000 sia sul territorio di Corte de' Frati, che su quello dei comuni ad esso contermini, **non dovrà essere sottoposto alla procedura di valutazione di incidenza**.

## CAPITOLO 9. CONCLUSIONI

La variante al piano è costituita da un quadro di riferimento caratterizzato da un livello di precisione approssimativo, mancando agli effetti un disegno di progettazione specifico che definisca l'attività che intende insediarsi, la natura delle attività o le eventuali condizioni operative. Si può tuttavia ragionevolmente affermare che **la variante non sostanziale al PTCP di Cremona non risulta essere fortemente influenzata dagli effetti ambientali che possono eventualmente diffondersi dalla variante al PGT di Corte de' Frati**, determinando perciò un mancato condizionamento diretto dei livelli gerarchici della pianificazione.

La variante inoltre è stata presa in considerazione anche con riferimento alla componente “consumo di suolo” di recente normata dalla Regione Lombardia con L.R. 31/2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”. In questo caso infatti il bilancio ecologico del suolo è positivo in quanto verrebbe trasformata un'area agricola di dimensioni inferiori a quella che la variante al PGT andrebbe a “restituire”.



**Nuova area:**

**23.595 m<sup>2</sup>** (fg.21 map.24-93-95-99-100-103) con un'area edificabile pari a circa **14.157 m<sup>2</sup>** relativa all'indice di fabbricazione 0,6 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

**Eliminazione:**

ambito di trasformazione del PGT vigente ATP2-Aspice (PIP 3° lotto) posto ad est della zona artigianale di Aspice.

**36.158 m<sup>2</sup>** di superficie territoriale, con un'area edificabile pari a circa **21.690,80 m<sup>2</sup>** relativa all'indice di fabbricazione 0,6 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

Tale trasformazione è possibile anche in considerazione della norma transitoria della citata legge che consente ai Comuni di approvare unicamente varianti che non comportino nuovo consumo di suolo ad esclusione degli ampliamenti di attività economiche già esistenti. (l.r. 31/2014 art 5 comma 4) come nel nostro caso trattandosi di un insediamento produttivo esistente (Dolciaria Gadeschi S.p.A.).

La portata del piano in termini di ripercussioni ambientali è una questione assai più complessa. Il Rapporto Ambientale relativo alla VAS della variante al PGT di Corte de' Frati, al fine di valutare le potenziali ricadute dell'intervento di ampliamento dell'area sull'ambiente, ha considerato le componenti ritenute più significative, in considerazione degli impatti derivanti dalla variante puntuale, anche se di fatto si tratta di una previsione urbanistica di cambio di destinazione d'uso del suolo, e non di un progetto edilizio. Le componenti ambientali individuate sono *acqua, aria, suolo, sottosuolo, rifiuti, e energia*.

Il Rapporto Ambientale della variante al PGT effettua una valutazione di coerenza esterna ed interna. Complessivamente, il grado di coerenza esterna è ritenuto “coerente” sulla base della mancata presenza di caratteri connotativi particolari, salvo per la classificazione degli “ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico” del PTCP, e salvo la presenza dell'area di rispetto della roggia al confine sud, che rientra nel progetto di rete ecologica che prevede un corridoio di salvaguardia di inedificabilità di 20 m.

La valutazione di coerenza interna, che consente di verificare l'esistenza di contraddizioni all'interno del piano, effettua

una analisi del grado di impatto sulle varie componenti ambientali, e propone degli accorgimenti da tenersi in fase progettuale di dettaglio, comprensivi delle attenzioni da assumere in fase esecutiva della fattibilità di intervento.

In particolare considerando gli impatti sulla **biodiversità e sul paesaggio** si condividono i contenuti del Rapporto Preliminare della VAS del Comune e si considerano sufficienti le misure mitigative/compensative che qui si riportano integralmente:

*“La realizzazione della nuova previsione produttiva comporta l’inserimento nel paesaggio di elementi estranei che possono determinare anche rilevanti effetti sia di ostruzione visuale che di intrusione, alterando in modo significativo i caratteri del paesaggio agrario locale. La previsione, comunque, si colloca in continuità con aree già edificate a destinazione produttiva, limitando significativamente il fenomeno dell’intrusione visuale. Al proposito si evidenzia che le aree oggetto di Variante non risultano interessate dalla presenza di elementi di particolare valenza paesaggistica, con la sola esclusione di una formazione arboreo-arbustiva sostanzialmente lineare in prossimità del margine meridionale dell’area oggetto di Variante con nuova classificazione produttiva, lungo il corso del Cavo Ciria Vecchia. Tale considerazione è ulteriormente supportata dal fatto che entrambe le aree oggetto di Variante sono classificate a “sensibilità molto bassa”, sebbene l’area oggetto di Variante con nuova classificazione produttiva lungo il margine meridionale confini con una zona a “sensibilità elevata”, in corrispondenza del tracciato dello stesso Cavo Ciria Vecchia. Dal punto di vista dell’uso reale del suolo, l’area oggetto di Variante con nuova classificazione produttiva interessa prevalentemente zone agricole a seminativo e, in misura marginale nella sua porzione meridionale, pioppeti produttivi, sostanzialmente prive di formazioni arboree o arbustive spontanee, se non limitatamente ad una ristretta fascia di vegetazione arboreo-arbustiva almeno in parte spontanea lungo il corso della roggia che delimita il margine meridionale dell’area e lungo il Cavo Ciria Vecchia. L’area oggetto di Variante con “declassificazione” ad area agricola risulta attualmente interessata prevalentemente da seminativi e in parte pioppeto produttivo nella sua porzione meridionale.*

*Il Cavo Ciria Vecchia, che scorre a sud dell’area oggetto di Variante con nuova classificazione produttiva, è individuato dal PTCP della Provincia di Cremona come elemento della Rete Ecologica Provinciale.*

*La realizzazione della nuova previsione produttiva determinerà la necessità di nuovi sistemi di illuminazione, che potrebbero determinare fenomeni di inquinamento luminoso.*

#### **Misure di mitigazione, compensazione o miglioramento**

*Per quanto possibile, dovranno essere preservate le formazioni arboreo-arbustive spontanee esistenti lungo il margine meridionale dell’area oggetto di Variante.*

*Fatte salve le necessarie esigenze di manutenzione idraulica e quanto previsto in relazione alla componente “rumore”, lungo il margine meridionale dell’area oggetto di Variante nella fascia di rispetto del Cavo Ciria Vecchia interna all’area stessa (calcolata in 20 m a partire dal corso d’acqua) dovrà essere prevista una formazione arboreo-arbustiva, continua, disetanea e realizzata con specie autoctone e con sesto d’impianto non regolare.*

*Con la finalità di tutelare il paesaggio, fatto salvo quanto previsto in relazione alla componente “rumore”, si dovrà prevedere, inoltre, la realizzazione di una siepe arboreo-arbustiva, plurispecifica e disetanea, di spessore non inferiore a 3 m, lungo il margine occidentale e orientale dell’area, realizzata con sesto d’impianto non regolare, che limiti la visibilità delle nuove edificazioni e il contrasto da esse generato sul contesto circostante. Per migliorare l’effetto di mascheramento si potranno prevedere anche deboli movimentazioni del terreno. Tali formazioni potranno essere interrotte in corrispondenza degli eventuali accessi.*

*Le specie da utilizzare per le siepi dovranno essere autoctone.*

*I sistemi di illuminazione dovranno evitare la propagazione dei raggi verso l’alto e dovranno essere localizzati in modo da minimizzarne il numero, ottimizzandone l’efficienza anche impiegando sistemi a basso consumo o a LED, nel rispetto delle indicazioni contenute nella L.R. n.17/2000 e s.m.i..*

*Per quanto riguarda l’archeologia, in fase di progettazione e di attuazione dovranno essere previste tutte le attività necessarie per assicurare il rispetto degli elementi archeologici eventualmente rinvenuti durante la fase di scavo, secondo le indicazioni del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i..*

L'incoerenza con gli ambiti agricoli strategici ha comportato la necessità di affrontare una “modifica non sostanziale al PTCP” ai sensi dell’art. 34 c. 2 della Normativa PTCP, attraverso la sottoscrizione dell’accordo di programma approvato con DGP n. 250 del 02/10/2014. Le modifiche non sostanziali costituiscono modalità semplificata di Variante al PTCP ai sensi dell’art. 17 c. 11 e c. 12 della LR 12/2005 e, nel caso di varianti promosse mediante accordi di programma, sono

approvate mediante Atto del Presidente, con ratifica del Consiglio Provinciale per la parte inerente la variazione cartografica, sentita la Conferenza dei Comuni e delle Aree regionali protette per ambito territoriale di riferimento. Secondo l'art. 19 bis della Normativa PTCP, **le modalità di variazione cartografica degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, per le "modifiche non sostanziali" di cui all'art. 34 c., necessitano della risposta a determinati requisiti, che a seguito dell'accertamento effettuato dall'autorità competente per la VAS risultano adempiuti.**

Come conclusione finale, è fondamentale considerare quanto disposto dall'articolo 4 comma 3 della Direttiva 2001/42/CE, che stabilisce che *"nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati, gli Stati membri tengono conto, onde evitare duplicazioni della valutazione, del fatto che essa sarà effettuata, ai sensi della presente direttiva, a vari livelli della gerarchia"*. La direttiva chiarifica che possono essere utilizzate, per fornire le informazioni di cui all'allegato I (contenuti, obiettivi, caratteristiche ambientali, effetti significativi, ecc.) quelle pertinenti disponibili sugli effetti ambientali dei piani e dei programmi e ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o attraverso altre disposizioni della normativa comunitaria. **Si ritiene quindi appropriato recepire le informazioni disponibili nel Rapporto Ambientale della variante al PGT di Corte de' Frati, e di convenire con le valutazioni effettuate dallo stesso.**

**L'accertamento preliminare effettuato dal presente rapporto non ha determinato la necessità di sottoporre a valutazione ambientale la variante promossa dall'Accordo di Programma.**